DECRETO 3 giugno 2009.

Autorizzazione all'organismo denominato «ICEA - Istituto per la Certificazione Etica ed Ambientale» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Pane Casareccio di Genzano», registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 come sostituito dal Reg. (CE) n. 510/06.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visto l'art.17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n.510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n.1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n.2400/96, sono automaticamente iscritte nel "registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette";

Visto il Regolamento (CE) n. 2325/1997 del 24 novembre 1997 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta "Pane Casareccio di Genzano"

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n.526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, disponendo l'istituzione di un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Regioni ed individuando nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 11 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 94 del 23 aprile 2005, con il quale l'organismo di controllo "AIAB – Associazione Italiana Agricoltura Biologica" è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta "Pane Casareccio di Genzano";

Visto il decreto 10 aprile 2008 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo "AIAB – Associazione Italiana Agricoltura Biologica" è stata prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso oppure a eventuale nuovo organismo di controllo;

Vista la comunicazione effettuata, ai sensi del comma 8 del citato articolo 14 della legge n.526/1999, dal Consorzio Pane Casareccio di Genzano con la quale il predetto Consorzio ha indicato quale organismo di controllo da autorizzare per svolgere l'attività di controllo sulla indicazione geografica protetta "Pane Casareccio di Genzano" "ICEA – Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale" con sede in Bologna, Via Nazario Sauro 2, in sostituzione di "AIAB – Associazione Italiana Agricoltura Biologica";

Considerato che "ICEA – Istituto per la Certificazione Etica ed Ambientale" ha predisposto il piano di controllo per la indicazione geografica protetta "Pane Casareccio di Genzano" conformemente allo schema tipo;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta "Pane Casareccio di Genzano";

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui agli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n.510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'articolo 14 della legge n.526/1999, sentite le Regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato articolo 14 della legge 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Considerata la necessità, espressa dal suddetto Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare di produzione;

Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 22 maggio 2009;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

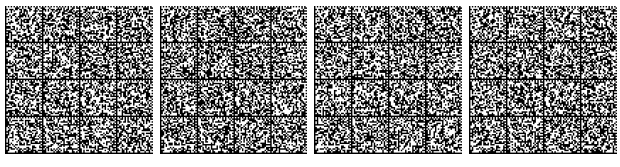

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

D E C R E T A

Art. 1

L'organismo denominato "ICEA – Istituto per la Certificazione Etica ed Ambientale" con sede in Bologna, Via Nazario Sauro n. 2, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006 per la indicazione geografica protetta "Pane Casareccio di Genzano", registrata in ambito europeo con regolamento (CE) n. 2325 del 24 novembre 1997.

Art. 2

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per l'organismo "ICEA – Istituto per la Certificazione Etica ed Ambientale" del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'autorità nazionale competente che lo stesso articolo 14 individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 3

L'organismo autorizzato "ICEA – Istituto per la Certificazione Etica ed Ambientale" non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la indicazione geografica protetta "Pane Casareccio di Genzano", così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo autorizzato "ICEA – Istituto per la Certificazione Etica ed Ambientale" è tenuto a comunicare e sottoporre all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

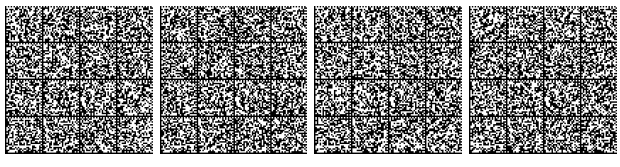

Art. 4

L'Organismo autorizzato "ICEA – Istituto per la Certificazione Etica ed Ambientale" dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che, sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione "Pane Casareccio di Genzano", venga apposta la dicitura: "Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art.10 del Reg. (CE) 510/06".

Art. 5

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto.

Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'articolo 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n.526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'indicazione dell'organismo "ICEA – Istituto per la Certificazione Etica ed Ambientale" o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n.526, ovvero di rinunciare esplicitamente alla facoltà di designazione ai sensi dell'art.14, comma 9, della citata legge.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo "ICEA – Istituto per la Certificazione Etica ed Ambientale" è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Art. 6

L'organismo autorizzato "ICEA – Istituto per la Certificazione Etica ed Ambientale" comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della indicazione geografica protetta "Pane Casareccio di Genzano" anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7

L'organismo autorizzato "ICEA – Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale" immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della indicazione geografica protetta "Pane Casareccio di Genzano" rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel presente articolo e nell'articolo 6, sono simultaneamente resi noti anche alla Regione Lazio.

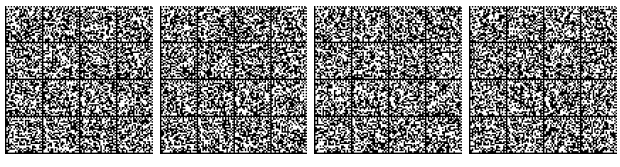

Art. 8

L'organismo "AIAB – Associazione Italiana Agricoltura Biologica" dovrà rendere disponibile all'organismo autorizzato "ICEA – Istituto per la Certificazione Etica ed Ambientale" la documentazione inerente il controllo della indicazione geografica protetta in questione svolto fino alla data di emanazione del presente decreto.

Art. 9

L'Organismo autorizzato "ICEA – Istituto per a Certificazione Etica ed Ambientale" è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Lazio, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 2009

Il direttore generale: LA TORRE

09A06804